

CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.p.A.

Il

**SIDRA SPA** con sede in Roma, Via ...

...  
...  
...

❖ ...  
...  
...

❖ ...  
...  
...

❖ ...  
...  
...

**RICHIAMATO** il ...  
...

...

**Art.1) Premessa** ...  
...

**Art.2) Oggetto** ...  
...

...

...

...

addebitato sul conto, se necessario *proclamatamente* (cioè verbalmente) e pubblicamente sulla esigibilità del credito.

**Art.3) Accettazione** Il Professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente, scrivendo ai patti ed alle condizioni di cui *infra* la prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di tutti i rapporti che in materia possono sorgere, anche in caso di assenteismo o ininterferenza da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e senza delegazione di una propria o di un altro assistito alla esecuzione della stessa.

**Art.4) Incompatibilità** Il Professionista si impegna a non intrattenere rapporti di connessione d'interessi, rapporti d'altare o d'incarico professionale né relazioni di consanguineità, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte o con i legali rappresentanti in caso di persona con incarico sopra menzionato e che, inoltre, non si è occupata in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico, per conto della controparte o di terzi, né in via alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico stesso accettando, allo stesso, delle norme di legge e del regolamento dell'ordine professionale, in materia di incompatibilità, potersi ritenere assente dal lavoro in violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, senza la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1463 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla fiducia la natura ed l'esistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate prevedendone le

**Art.5) Modalità** L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:

1) *Procedimento di accertamento della consistenza del debito* (art. 1463 c.c.) con l'opportunità di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito. In caso di disamina negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità

all'edito.

- II)** Restituzione della lettera di diffida e messa in mora con ricevuta di ritorno, con tutti i sensi del codice civile; tale fase verrà anticipata da qualsivoglia ulteriore contatto telefonico e mail, peci con l'utenza morosa, si predilige l'invio della lettera di diffida e messa in mora tramite pec.
  - III)** La lettera di diffida e messa in mora redatta nel rispetto dell'art. 2740 del Codice Civile, ivi comprese le disposizioni dell'AREERA, dovrà contenere, anche, l'invito ad un eventuale sottoscrizione di un piano di rientro, fermo restando, come previsto dalla Deliberazione AREERA, l'inserimento della clausola in virtù della quale non è prevista l'interruzione della prescrizione e di ogni termini e decadenze e una clausola di stile con quale si rappresenta di non tener conto del valore giuridico della lettera se sono nel frattempo stati versati pagamenti.
  - IV)** Decorso e termine della lettera di diffida, il professionista dovrà effettuare un'ulteriore attività di valutazione e verifica sull'opportunità di agire in giudizio per la riscossione del credito e dell'azione giudiziaria potrà essere da lui interdetta, in caso negativo, attraverso una relazione certificativa di inesigibilità del credito.
  - V)** Attività giudiziale mediate procedimento monitorio e/o altro suggerito dal professionista incaricato con cui di svolgere tutte le fasi ivi comprese quelle alle quali il calcolo delle spese di istruttoria delle procedure monitorie, giudizioarie.
- La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza, il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CdA in data 26/05/2017.
- Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrano in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e non espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo al professionista.



Il riconoscimento delle spese è subordinato alla presentazione di idonea documentazione. In caso di opposizione, la decisione impartita dal giudice proferita in giudizio, in caso di appesantimento del procedimento, verrà riconosciuta un onorario commisurato ai parametri minimi previsti dal DM 55/14, al massimo in relazione al valore della controversia.

Il professionista avrà diritto al pagamento dell'onorario, in caso di ammissione della domanda, non superiore al 20% dell'eredità se effettivamente riscossa e comunque non superiore a € 200,00 oltre accessori di Legge, ovvero il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per il procedimento.

La società si impegna ad anticipare al professionista le spese vive, sia in forma pro forma avanzata dal professionista, per incardinare il relativo procedimento giudiziale. Il Professionista sarà tenuto, su richiesta della società, ad agire per la riscossione delle spese, se non corrisposte spontaneamente dalla controparte. Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. Il professionista dichiarerà ed avverrà il compenso, entro 30 giorni, al tribunale di competenza, alla completezza dell'attività mercantile e finanziaria professionale adiacente.

**Art.8) Tracciabilità flussi finanziari** Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 130/2016 ss.mm.ii. al presente contratto, con i propri mezzi e agli allei finanziari, nella sede dei conti correnti dedicati per i pagamenti relativi pagamenti.

**Art.9) Risoluzione** Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempimento contrattuale del professionista, per fatto di forza maggiore.

**Art.10) Recesso** È facoltà della società recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, con l'adempimento di preavviso al professionista.

sta 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata

**Art.11) Privacy** Il professionista ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della Legge 101/2001 in materia di riservatezza, nel presente contratto, è conforme con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi contenuti per la stipula e di quella necessari per l'esecuzione del presente contratto. Si impegna a trattare i dati personali in modo da garantire la riservatezza, la sicurezza, l'esplicitamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e di non diffondere o comunicare ad altri, senza autorizzazione, i dati personali di cui si fosse venute a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii.

Il professionista ha preso conoscenza in senso dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 13 della Legge 196/03 della normativa sul trattamento dei dati personali e di quella suscettibile di pubblicazione on line, dando formale consenso al trattamento dei predetti

**Art.12) Modello 231** Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato nel 2011 un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 23 del D.Lgs. n. 231/2001, relativo sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto, dichiara di aver letto e compreso i suddetti documenti, si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei suddetti documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative Sanzioni. Si obbliga a rispettare e a far rispettare da propri personale appaltatore, sottopostori e da propri collaboratori, dipendenti e subappalti, i suddetti documenti astenendosi da qualsiasi azione o comportamento contrario agli stessi, e a

... conoscenza ed accetta che la violazione dei principi della buona fede e del protocollo, pre...  
...  
... timbra S.dra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e  
... per gli effetti dell'art. 1436 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni

**Art.13) Foro competente** Per qualsiasi causa derivante dal presente contratto, per  
...  
... sono la competenza territoriale del Foro di Catania

**Art.14) Registrazione** La presente convenzione è soggetta alla registrazione in car  
...  
... ai sensi del sistema tariffario allegato al D.P.R. n. 131/88

**Art.15) Rinvio** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa  
...  
... rispetto alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art.  
... 2239 c.c. e seguenti, ed alle altre norme vigenti in materia) e nei limiti di  
... professione, arti, doli, d'ordini, costi, di lavoro di

Il sottoscritto Avv. **FRANCESCA PANI**  
**C.F. BAITNC67467H2282**  
studia: **GIARRE** via **A. DAMIANI LANZA, 18**  
PIVA **04860020876**


con l'apposizione della sottoscrizione in calce


... firma ed ecc.

La presente convenzione è conclusa che disciplina l'impegno di recupero del cre  
...  
dato di cui sopra

Il Promissario

Il Promissario






Assunto: per gli effetti dell'art. 11, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003

spresamente i punti.

Art. 4) Risoluzione, Art. 10) Recesso, Art. 11) Privacy, Art. 1.2) Modello 231, Art. 1.3) Fo

Es. competente

LA S. P. A. S. P. A.

A blacked-out signature with some faint scribbles above and below it.

LA S. P. A. S. P. A.

Prodi

A blacked-out signature with some handwritten initials above and below it.